



**ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE, POLITICHE SOCIALI**  
**DIPARTIMENTO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**  
**POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE**  
**MISURE PER LA FAMIGLIA**

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

All'esame della Giunta regionale nella seduta del \_\_\_\_\_

**OGGETTO N. :** ESAME DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:  
"APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI  
CONCESSIONE DEL VOUCHER SPERIMENTALE A FAVORE  
DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI E FREQUENTANTI  
I NIDI DI INFANZIA AUTORIZZATI E ACCREDITATI PER IL  
BIENNIO 2019/2020 E 2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 11-BIS  
DELLA L.R. 11/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

data,

IL COMPILATORE  
- Igor Rubbo -

---

**PARERE DI LEGITTIMITÀ DEL DIRIGENTE**

data,

La dirigente della S.O. Politiche per  
l'integrazione e l'inclusione sociale  
  
- Alessandra Spalla -

In assenza del dirigente della S.O.  
Misure per la famiglia  
Il Coordinatore  
- Igor Rubbo -

---

**ASSESSORATO ALLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ARTIGIANATO**

ESERCIZIO FINANZIARIO \_\_\_\_\_ CAPITOLO \_\_\_\_\_

COMPETENZA  
GESTIONE \_\_\_\_\_ IMPORTO EURO \_\_\_\_\_  
RESIDUI

PRENOTATA CONTABILITÀ AL N. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Data,

\_\_\_\_\_

## LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamate le leggi regionali:
  - 19 maggio 2006, n. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4” e, in particolare, l’art. 2, comma 2;
  - 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali” e, in particolare, l’art. 7;
  
- richiamato l’articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2018, n. 9 che, introducendo l’art. 11-bis alla l.r. 11/2006, ha approvato una sperimentazione, da attivare nel Comune di Aosta e nelle Unités des Communes interessate, per la concessione di un voucher da assegnare alle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i nidi di infanzia autorizzati e accreditati sperimentando così un sistema di finanziamento indiretto dei servizi alla prima infanzia sostitutivo dell’attuale sistema di finanziamento diretto dei servizi a titolarità pubblica;
  
- dato atto che il medesimo art. 11-bis della l.r. 11/2006 ha previsto che la sperimentazione decorra dal 1° settembre 2019, per un periodo di due anni, e riguardi il Comune di Aosta e le Unités des communes che manifestino interesse ad entrare nella sperimentazione entro il 30 aprile 2019 rimandando ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità e dei termini di concessione del voucher, nonché i criteri di priorità di accesso ai fini della predisposizione delle eventuali graduatorie;
  
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 2175 in data 31 dicembre 2013 recante “Nuove disposizioni per l’erogazione del voucher per il Servizio di Tata familiare dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 2010, n. 23”;
  - n. 1564 in data 30 ottobre 2015 recante “Approvazione delle direttive per l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11: "Disciplina del Sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e revoca delle DGR 2883/2008 e 2630/2009”;
  - n. 1565 in data 30 ottobre 2015 recante “Approvazione del costo unitario ottimale di riferimento per gli enti titolari dei servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, ai sensi della l.r. 11/2006”;
  - n. 322 in data 11 marzo 2016 recante “approvazione delle schede degli interventi da avviare nel 2016 a valere sul Programma investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) ed individuazione delle strutture regionali competenti responsabili dell’attuazione degli interventi”;
  - n. 1747 in data 5 dicembre 2017 concernente “Approvazione delle disposizioni applicative per l’erogazione di un voucher a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate familiari nell’ambito del PO FSE 2014/2020 ai sensi della DGR 322/2016. Approvazione della scheda progetto. Prenotazione di spesa” .
  - n. 1635 in data 25 novembre 2016 recante “Approvazione per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, del Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del Sistema dei servizi per la prima infanzia e della modifica del "Piano tariffario nidi d’infanzia Valle d’Aosta" di cui alla DGR n. 1565/2015. Prenotazione di spesa”;
  - n. 818 in data 19 giugno 2017 recante “Approvazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, del Piano di azione annuale per la

- promozione e il sostegno del Sistema dei servizi per la prima infanzia e della parziale modifica alla DGR n. 1564/2015;
- n. 167 in data 15 febbraio 2019 recante “Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR 1108/2016 e 1671/2017”;
  - tenuto conto che i competenti uffici valutano positivamente l’esperienza approvata con la richiamata DGR 1747/2017 di erogazione diretta alla famiglie di un voucher, finanziato con fondi del Fondo Sociale Europeo, per sostenere la frequenza più assidua dei servizi per la prima infanzia dei propri figli per motivazioni sia di carattere socio-educativo sia di conciliazione dei tempi fra il lavoro e la famiglia;
  - rilevata la tendenza crescente negli ultimi anni da parte delle famiglie valdostane a scegliere i servizi alla persona sulla base di differenti e personali valutazioni rispetto alla qualità, alla prossimità, e alla tipologia di progetto educativo o socio-assistenziale offerti, anche in ragione di una crescente consapevolezza dei bisogni socio-educativi dei propri figli;
  - preso atto che i servizi per la prima infanzia regolarmente autorizzati, non sono solo a titolarità e gestione pubblica, ma anche privata, concorrono a formare l’offerta di servizi disponibile sul mercato, con un numero di posti complessivo considerato ottimale sulla base dell’indicatore approvato dal Consiglio europeo di Lisbona di marzo 2000, che prevede che debbano essere garantiti i posti a tempo pieno equivalenti nei servizi alla prima infanzia per almeno il 33% dei bambini della fascia anagrafica di interesse;
  - preso atto che ormai la quasi totalità dei nidi di infanzia siti sul territorio regionale risulta gestita da enti del privato sociale (c.d. no profit), o in qualità di titolari o in qualità di affidatari della gestione esternalizzata da parte degli enti locali;
  - considerato che un numero congruo di Enti del Terzo Settore possiede, pertanto, competenze ed esperienze consolidate in ambito socio-pedagogico, tali da garantire un’offerta di qualità in piena autonomia, ancorché nel rispetto delle direttive stabilite dall’Amministrazione regionale e condivise con gli enti locali;
  - tenuto conto che l’Assemblea regionale ha ritenuto opportuno facilitare l’avvio di un processo di autoregolazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia sul territorio regionale con l’obiettivo di stabilizzare l’offerta e premiare la qualità e l’intraprendenza creativa degli operatori sociali esperti;
  - ritenuto quindi, in applicazione dell’articolo 11-bis della l.r. 11/2006 introdotto dall’art. 18 della l.r. 9/2018, di sperimentare un sistema di finanziamento dei servizi di tipo indiretto, attraverso il riconoscimento alle famiglie, anche monoparentali, di un voucher, modulato su base ISEE, finalizzato e vincolato alla frequenza dei servizi per la prima infanzia autorizzati e accreditati, purché per un numero minimo di ore settimanali pari a 20;
  - precisato che tale sistema di finanziamento indiretto presuppone l’introduzione del regime dell’accreditamento istituzionale dei nidi di infanzia al fine di garantire il rispetto di standard di funzionamento e qualità dei servizi, adeguati alle finalità socio-

educative dei servizi stessi;

- evidenziato che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 818/2017, il sistema regionale dei servizi per la prima infanzia dispone attualmente di un totale di 1.037 posti su un fabbisogno stimato di circa 995 posti (dato aggiornato 2017), ai fini del rispetto dello standard di riferimento di un posto ogni tre bambini nella fascia da 0 a tre anni, di cui attualmente finanziati direttamente dalla Regione in numero di 802 posti tempo pieno equivalenti;
- evidenziato altresì che i dati relativi alle rendicontazioni pervenute dagli enti titolari dei servizi per la prima infanzia hanno determinato l'erogazione di un finanziamento regionale per l'anno 2017 pari ad euro 4.715.549,40, come determinato con provvedimento dirigenziale n. 7060/2018, sostanzialmente in linea con la spesa stimata per l'anno 2018, e che detta spesa non può essere superata per effetto di quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 4, della l.r. 11/2006;
- ritenuto necessario prevedere, per la sperimentazione di cui trattasi, la concessione di un numero di voucher corrispondente al numero dei posti a tempo pieno equivalenti attualmente autorizzati e da accreditare, e comunque in misura non superiore al 33% dei bambini dell'età anagrafica di interesse (0-3 anni) residenti sul territorio regionale, rilevato alla data del 1° gennaio 2019;
- preso atto che, come ripreso anche nei recenti studi dell'Università della Valle d'Aosta commissionati dall'Assessorato alla sanità salute e politiche sociali nel corso dell'anno 2017 e illustrati nell'autunno dello scorso anno, detta sperimentazione ha nella fattispecie i seguenti vantaggi:
  - riequilibrare geograficamente l'offerta permettendo la frequenza, a parità di condizioni economiche, di più nidi di infanzia, favorendo la libera scelta dei cittadini rispetto a tutte le proposte presenti sul mercato senza orientare la loro scelta su una selezione, costituita dalla sola offerta a gestione pubblica;
  - creare le condizioni per il mantenimento dell'apertura di tutte le strutture attualmente operanti nel settore, evitando la chiusura delle strutture private;
  - permettere al sistema di vivere un'esperienza – inedita in Valle d'Aosta – di libero mercato, seppure controllato nella qualità e nelle forme del suo sviluppo, favorendo quindi la competizione in termini migliorativi rispetto ai requisiti di accreditamento e autoregolando il mercato sulla base della reale domanda;
  - responsabilizzare il cittadino rispetto alle scelte compiute e acuire la sua attenzione rispetto alla consapevolezza dei propri bisogni in ambito socio-educativo ed all'osservanza delle regole delicate che comporta la gestione di un servizio alla persona;
  - consentire il superamento il sistema di acquisizione mediante procedure di gara di appalto per l'individuazione dei soggetti gestori contribuendo allo sviluppo di un'offerta di servizi stabile e continuativa nel tempo con riflessi di stabilizzazione sul personale dipendente;
  - promuovere lo sviluppo di progetti educativi rivolti ai bambini della fascia anagrafica 0-3 anni incentivando la frequenza dei servizi per la prima infanzia per un numero di ore settimanali minimo idoneo a garantire una continuità educativa anche con il successivo ciclo dai 3 ai 6 anni;
- stabilito che, per la prima sperimentazione di concessione di voucher per i servizi di nidi di infanzia, i requisiti di accreditamento delle strutture corrispondano a quelli di autorizzazione, i cui requisiti organizzativi minimi sono di seguito riepilogati:
  - funzionamento per 48 settimane all'anno e per 5 giorni settimanali, dal lunedì al

- venerdì, per almeno 10 ore giornaliere continuative nella fascia oraria 7:30-17:30
  - rapporto numerico tra operatore e bambini pari a 1:8;
  - somministrazione del pasto;
- ritenuto di definire gli importi dei voucher in misura percentuale rispetto al valore delle rette praticate dai gestori e in relazione alle ore di frequenza settimanali e alla fascia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di appartenenza della famiglia, come dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- ritenuto di adottare le medesime fasce ISEE previste per la concessione dei voucher per il servizio di tata familiare approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2175 in data 31 dicembre 2013 prevedendo altresì di stabilire in 35 ore settimanali la frequenza oraria minima del tempo pieno e di prevedere tre diverse tipologie di frequenze part time, rispettivamente a 30, 25 e 20 ore settimanali minime come disposto dall'art. 11-bis, comma 1, della l.r. 11/2006;
- stabilito di definire come segue le rette mensili di riferimento massime applicabili per i nidi di infanzia autorizzati e accreditati facenti parte della sperimentazione, in linea con l'attuale costo unitario ottimale di gestione definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1565 in data 30 ottobre 2015 in euro 900 al mese per bambino iscritto a tempo pieno per 11 mesi all'anno:
  - € 900,00 per il tempo pieno (frequenze pari e superiori alle 35 ore settimanali)
  - € 720,00 per il part time a 30 ore settimanali
  - € 585,00 per il part time a 25 ore settimanali
  - € 450,00 per il part-time a 20 ore settimanali
- rilevato che l'art.11-bis della l.r. 11/2006 autorizza la sperimentazione in argomento al Comune di Aosta ed alle Unités des Communes che abbiano manifestato, entro il 30 aprile 2019, la volontà di entrare nella sperimentazione a decorrere dal 1° settembre 2019 per un periodo di anni due, fino al 31 agosto 2021;
- dato atto che, sulla base delle proiezioni di spesa effettuate dai competenti uffici regionali sul Comune di Aosta e sulla Unité Mont Emilius (le due realtà territoriali a maggiore incidenza delle gestioni private), la concessione di voucher, in numero corrispondente agli attuali posti complessivamente autorizzati genera una spesa a carico della Regione non superiore a quella sostenuta per il finanziamento dei servizi alla prima infanzia sostenuta, per le medesime aree territoriali, nell'anno 2017 in applicazione delle regole definite con la deliberazione della Giunta regionale n. 818/2017;
- ritenuto di replicare, per i voucher oggetto della presente sperimentazione, le stesse modalità operative in uso per i voucher finanziati dal Fondo sociale europeo con deliberazione n. 1747 del 5 dicembre 2017 e successive modificazioni;
- stabilito di demandare al Comune di Aosta ed alle Unité des Communes interessate la definizione dei criteri di priorità per l'accesso al voucher spendibile nei nidi di infanzia pubblici e privati insistenti sul proprio territorio, sulla base dei quali stilare la graduatoria in caso di domande superiori al numero massimo di voucher concedibili, nel rispetto dei criteri previsti dall'allegato alla presente deliberazione;
- stabilito altresì di prevedere nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce

parte integrante la definizione delle modalità ed i termini per la concessione dei voucher per la fruizione dei servizi alla prima infanzia tra cui, in particolare, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, la rendicontazione delle frequenze da parte degli enti gestori pubblici e privati, le modalità di pagamento dei voucher, gli impegni reciproci tra Regione e soggetti gestori da formalizzare in apposite convenzioni il cui fac-simile sarà approvato con atto dirigenziale;

- considerato che la concessione di voucher sarà effettuata in via sperimentale presso gli i nidi di infanzia pubblici e privati situati nel Comune di Aosta e nelle Unités des Communes che, entro il 30 aprile 2019, manifesteranno la volontà di aderire alla sperimentazione, per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, con l'obiettivo di estenderla a regime a tutto il territorio regionale qualora la sperimentazione risultasse positiva, come previsto dalla c.d. "clausola valutativa" riportata nel comma 3 dell'art. 11-bis della l.r. 11/2006;
- sottolineato che, oltre a quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 3, della l.r. 11/2006, gli esiti e gli impatti della sperimentazione saranno altresì valutati *in itinere* dalle strutture competenti in materia e dal Coordinamento pedagogico regionale rispetto alla distribuzione della domanda rispetto all'offerta autorizzata dei servizi per la prima infanzia interessati, alle tipologie di frequenza dei nidi di infanzia (tra tempo pieno e diverse tipologie di part time) ed alle flessibilità di modulazione della frequenza part time (orizzontale e verticale) proposte dagli enti gestori, all'autoregolazione virtuosa del mercato nonché all'indice di gradimento della popolazione servita sia per i livelli di qualità dei servizi erogati sia per la libertà di scelta tra un'offerta più ampia;
- richiamato il parere del Consiglio Permanente degli Enti locali n. \_\_\_\_\_, comunicato con nota in data \_\_\_\_\_, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- ritenuto pertanto necessario approvare i criteri e le modalità di concessione del voucher sperimentale a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i nidi di infanzia autorizzati e accreditati per il biennio 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'art. 11-bis della l.r. 11/2006 e successive modificazioni;
- di dare atto che la spesa sostenuta per la sperimentazione dei voucher, volta a sostituire parzialmente i trasferimenti agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia, non comporta spese aggiuntive rispetto a quanto speso per il triennio precedente e che la spesa trova copertura sul capitolo U0023271 "Trasferimenti correnti a famiglie dei voucher per i bambini frequentanti gli asili nido" che presenta la necessaria disponibilità (euro 360.000,00 per l'anno 2019 e 1.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021) e, per quanto riguarda i trasferimenti agli enti gestori, sul capitolo U0014244 "Trasferimenti correnti agli enti locali per la gestione dei servizi alla prima infanzia" che presenta la necessaria disponibilità (euro 3.000.000,00 su ciascuna delle tre annualità 2019, 2020 e 2021);
- di dare atto che, per enti locali che aderiscono alla sperimentazione di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, sono sospesi i trasferimenti regionali a destinazione vincolata alla gestione dei servizi alla prima infanzia e, conseguentemente, i relativi stanziamenti di bilancio sono utilizzati per il finanziamento dei voucher, rinviando ad apposita variazione di bilancio all'esito dell'esercizio dell'opzione prevista in scadenza per il 30 aprile 2019;

- preso atto che la dirigente della Struttura politiche per l'inclusione e l'integrazione sociale e il Coordinatore del Dipartimento sanità salute e politiche sociali in assenza del Dirigente della Struttura misure per la famiglia hanno verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del programma n. 12.001 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", attribuisce alla struttura competente le risorse necessarie per le attività di cui trattasi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento sanità salute e politiche sociali in assenza del Dirigente della Struttura misure per la famiglia e dalla dirigente della Struttura politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, Mauro Baccega;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità di concessione del voucher sperimentale a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i nidi di infanzia autorizzati e accreditati per il biennio 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'art. 11-bis della l.r. 11/2006 e successive modificazioni, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;
- 2) di stabilire che, ai fini della sperimentazione di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, in deroga alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 in data 15 febbraio 2019, i requisiti per l'accredimento dei nidi di infanzia corrispondono a quelli di autorizzazione e che l'accredimento ai soli fini della sperimentazione stessa è disposto d'ufficio dalla competente Struttura Finanziamento del sistema sanitario investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari a seguito di semplice comunicazione da parte dei i soggetti gestori pubblici e privati interessati;
- 3) di stabilire che il numero di voucher concedibili corrisponda al numero dei posti tempo pieno equivalenti di nidi di infanzia complessivamente autorizzati e accreditati ai sensi del punto 2) del dispositivo della presente deliberazione attualmente pari a 174 per il Comune di Aosta e a 811 per l'intero territorio regionale e che, in ogni caso, il numero massimo dei voucher concedibili non potrà superare il 33% dei bambini da zero a tre anni, rilevato alla data del 1° gennaio 2019;
- 4) di demandare al Comune di Aosta ed alle Unité des Communes interessate la definizione dei criteri di priorità per l'accesso al voucher spendibile nei nidi di infanzia pubblici e privati insistenti sul proprio territorio, sulla base dei quali stilare la graduatoria in caso di domande superiori al numero massimo di voucher concedibili, nel rispetto dei criteri previsti dall'allegato alla presente deliberazione;

- 5) di dare atto che la spesa sostenuta per la sperimentazione dei voucher, volta a sostituire parzialmente i trasferimenti agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia, non comporta spese aggiuntive rispetto a quanto speso per il triennio precedente e che la spesa trova copertura sul capitolo U0023271 “Trasferimenti correnti a famiglie dei voucher per i bambini frequentanti gli asili nido” che presenta la necessaria disponibilità (euro 360.000,00 per l’anno 2019 e 1.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021) e, per quanto riguarda i trasferimenti agli enti gestori, sul capitolo U0014244 “Trasferimenti correnti agli enti locali per la gestione dei servizi alla prima infanzia” che presenta la necessaria disponibilità (euro 3.000.000,00 su ciascuna delle tre annualità 2019, 2020 e 2021);
- 6) di dare atto che, agli enti locali che aderiscono alla sperimentazione di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, sono sospesi i trasferimenti regionali a destinazione vincolata alla gestione dei servizi alla prima infanzia e, conseguentemente, i relativi stanziamenti di bilancio sono utilizzati per il finanziamento dei voucher, rinviando ad apposita variazione di bilancio all’esito dell’esercizio dell’opzione prevista in scadenza per il 30 aprile 2019;
- 7) di prevedere, nell’allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, la definizione delle modalità ed i termini per la concessione dei voucher per la fruizione dei servizi alla prima infanzia tra cui, in particolare, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, la rendicontazione delle frequenze da parte degli enti gestori pubblici e privati, le modalità di pagamento dei voucher, gli impegni reciproci tra Regione e soggetti gestori da formalizzare in apposite convenzioni il cui fac-simile sarà approvato con atto dirigenziale;
- 8) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, della l.r. 11/2006, entro il 30 giugno 2021, la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare circa l’attuazione della sperimentazione, dando evidenza dei risultati ottenuti nella qualificazione del sistema educativo, in termini di miglioramento degli indici di accesso al servizio e di copertura della complessità dei bisogni delle famiglie e dei loro figli, al fine di assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla cessazione o alla prosecuzione della sperimentazione e che i risultati della sperimentazione sono resi pubblici sul sito istituzionale della Regione;
- 9) di stabilire che, oltre a quanto disposto dall’art. 11-bis, comma 3, della l.r. 11/2006, gli esiti e gli impatti della sperimentazione saranno altresì valutati *in itinere* dalle strutture competenti in materia e dal Coordinamento pedagogico regionale rispetto alla distribuzione della domanda rispetto all’offerta autorizzata dei servizi per la prima infanzia interessati, alle tipologie di frequenza dei nidi di infanzia (tra tempo pieno e diverse tipologie di part time) ed alle flessibilità di modulazione della frequenza part time (orizzontale e verticale) proposte dagli enti gestori, all’autoregolazione virtuosa del mercato nonché all’indice di gradimento della popolazione servita sia per i livelli di qualità dei servizi erogati sia per la libertà di scelta tra un’offerta più ampia.



Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL VOUCHER SPERIMENTALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI E FREQUENTANTI I NIDI DI INFANZIA AUTORIZZATI E ACCREDITATI PER IL BIENNIO 2019/2020 E 2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DELLA L.R. 11/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Il voucher sperimentale a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i nidi di infanzia autorizzati e accreditati per il biennio 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'art. 11-bis della l.r. 11/2006, è concesso **in misura percentuale** rispetto al valore della retta mensile del nido di infanzia di riferimento, da un massimo dell'80% per la fascia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più bassa (fino a 6.000 euro) ad un minimo del 16% per gli ISEE oltre i 50.000 euro, secondo la seguente tabella riassuntiva di seguito riportata.

Il voucher spetta unicamente alle famiglie i cui figli risultino iscritti ai nidi di infanzia siti nel territorio regionale, autorizzati e accreditati ai sensi della normativa vigente, a titolo di contribuzione alle spese sostenute.

Le **tariffe mensili massime di riferimento** sono le seguenti:

- **Tempo pieno** (da 35 a 50 ore settimanali ): **900 euro**
- **Tempo parziale 30 ore settimanali**: **720 euro**
- **Tempo parziale 25 ore settimanali**: **590 euro**
- **Tempo parziale 20 ore settimanali**: **450 euro**

Qualora la tariffa mensile proposta dal nido di infanzia prescelto sia superiore al valore massimo previsto pari al costo ottimale di euro 900, il voucher è concesso applicando la misura percentuale spettante, su base ISEE e sulla base della frequenza, al valore tariffario massimo previsto per il regime di tempo richiesto.

Il voucher è erogato per 11 mesi all'anno mentre, ai sensi dell'art. 11-bis della l.r. 11/2006, **per frequenze inferiori alle 20 ore settimanali**, il voucher non è previsto.

Per i bambini iscritti e frequentanti per periodi inferiori all'anno, le quote di voucher sono stabilite proporzionalmente su base di 11 mesi e sulla corrispondente percentuale di ISEE.

In ogni caso la **compartecipazione minima** richiesta alle famiglie per la fruizione del servizio, indipendentemente dall'ISEE, ammonta a:

- **Tempo pieno** (da 35 a 50 ore settimanali ): **180 euro**
- **Tempo parziale 30 ore settimanali**: **144 euro**
- **Tempo parziale 25 ore settimanali**: **118 euro**
- **Tempo parziale 20 ore settimanali**: **90 euro**

Le domande di concessione del voucher devono essere presentate presso soggetti titolari dei nidi di infanzia pubblici e privati. Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dalla competente Struttura regionale.

Non sono ammesse le domande che sono presentate da genitori i cui figli non possiedono i requisiti previsti per l'accesso ai Servizi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1564/2015 e sono state presentate con modalità diverse da quelle indicate nelle presenti disposizioni applicative.

L'ente gestore del nido di infanzia, controllati i requisiti di ammissibilità di cui alla presente deliberazione, comunica alla struttura regionale competente in materia – sulla base di apposita modulistica e nei termini previsti dalla medesima – i soggetti che hanno diritto al voucher con il relativo importo. La concessione del voucher decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di concessione del voucher da parte dell'Amministrazione regionale.

La struttura competente regionale provvede, con apposito atto, alla concessione del voucher, che sarà erogato dall'ente gestore e successivamente rimborsato dalla struttura competente regionale con cadenza trimestrale a seguito di rendicontazione, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, tramite apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale stessa.

Il pagamento del voucher sarà effettuato dall'Amministrazione regionale direttamente all'ente gestore del nido di infanzia cui accede il bambino iscritto e frequentante il medesimo. Il rimborso è erogato nella misura della quota scontata alla famiglia per effetto del voucher concesso.

Ogni modificazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, inclusi gli aggiornamenti dell'ISEE previsti dalla normativa vigente, sono comunicati tempestivamente agli enti gestori e da essi all'Amministrazione, pena la sospensione dell'erogazione del voucher.

Per i bambini con certificazione di handicap ai sensi della l. 104/1992, l'importo della retta massima alla quale applicare la percentuale del voucher a favore dell'ente gestore del nido di infanzia privato, in relazione alla propria fascia ISEE e alla tipologia di frequenza, è aumentato del 50% tenuto conto che i nidi di infanzia devono prendere un educatore di sostegno in più.

**Tabella di riferimento per il calcolo del voucher in relazione all'ISEE di riferimento in corso di validità:**

	Fasce ISEE	Valore del voucher in percentuale da applicare alla retta mensile	Importo unitario mensile max del voucher TP (almeno 35 ore settimanali)	Importo unitario mensile max del voucher PT (30 ore settimanali)	Importo unitario mensile max del voucher PT (25 ore settimanali)	Importo unitario mensile max del voucher PT (20 ore settimanali)
1	Fino a 5.000,00€	80%	720	550	415	280
2	Tra 5.000,01 e 8.500,00	75%	675	540	439	337,5
3	Tra 8.500,01 e 12.000	70%	630	504	409,5	315
4	Tra 12.000,01 e 15.000	65%	585	468	380	292,5
5	Tra 15.000,01 e 20.000	60%	540	432	351	270
6	Tra 20.000,01 e 25.000	50%	450	360	292,5	225
7	Tra 25.000,01 e 30.000	42%	378	302	246	189
8	Tra 30.000,01 e 35.000	33%	297	237,6	193	148,5

9	Tra 35.000,01 e 40.000	25%	225	180	146	112,5
10	Tra 40.000,01 e 50.000	20%	180	144	117	90
11	Oltre 50.000	16%	144	115	94	72

### **Criteri di priorità per l'accesso al voucher sperimentale.**

I criteri di priorità per l'accesso al voucher ai nidi di infanzia pubblici e privati, sulla base dei quali stilare la graduatoria in caso di domande superiori al numero massimo di voucher concedibili, sono demandati al Comune di Aosta ed alle Unités des Communes che aderiscono alla sperimentazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1564 in data 30 ottobre 2015, tenendo in ulteriore considerazione le crescenti esigenze di equilibrio tra attività professionale e vita familiare e della necessità di garantire qualificati percorsi socio-educativi, come previsto dall'art. 11-bis della l.r. 11/2006.

I regolamenti adottati dagli enti locali sono trasmessi entro 15 giorni alla struttura competente in materia di politiche per l'integrazione e inclusione sociale.